

La dichiarazione dei Redditi 2021

a cura di Nicola Forte

24 maggio 2021

Dichiarazione Redditi 2021

- L'obbligo di tracciabilità degli oneri detraibili;
- Il Superbonus 110%;
- Il Sismabonus 110%;
- Gli altri bonus nell'edilizia;
- L'estromissione degli immobili strumentali degli imprenditori individuali;
- Rivalutazione beni d'impresa;
- La gestione dell'acconto IRAP figurativo;
- Gli ISA 2021;
- Novità regime forfetario;
- Gli aiuti e la compilazione dei quadri

Obbligo tracciabilità oneri detraibili

Obbligo di tracciabilità delle spese ex art. 15 TUIR

- Spese sanitarie;
- Interessi per mutui ipotecari acquisto immobili;
- Spese istruzione;
- Spese funebri;
- Spese per l'assistenza personale;
- Spese per attività sportive per ragazzi;
- Spese per intermediazione immobiliare;
- Spese canoni di locazione per studenti fuori sede;
- Erogazioni liberali;
- Spese relative a beni soggette a regime vincolistico;
- Spese veterinarie;
- Premi assicurazioni sulla vita e infortuni;
- Spese per abbonamenti a servizi di trasporto pubblico;

Obbligo tracciabilità oneri detraibili

Spese escluse dall'obbligo di tracciabilità

- Medicinali;
- Dispositivi medici (apparecchio per misurare la pressione, materiale ortopedico, etc);
- Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Medicinali acquistati in farmacia

Obbligo tracciabilità oneri detraibili

Mezzi di pagamento in grado di assicurare la tracciabilità

- Carte di debito;
- Carte di credito;
- Carte prepagate;
- Bonifici bancari;
- Assegni bancari;
- Assegni circolari

Obbligo tracciabilità oneri detraibili

Chiarimenti Agenzia delle entrate interpello n. 431 del 2 ottobre 2020



Spese sanitarie

Attestazione
rilasciata dal
professionista

Annotazione sulla
fattura medesima

Obbligo tracciabilità oneri detraibili

Chiarimenti Agenzia delle entrate interpello n. 484/2020

Il figlio paga con il proprio bancomat per conto del padre




Fattura intestata al padre



Il padre rilascia un'attestazione di aver rimborsato il figlio

Obbligo tracciabilità oneri detraibili




La maxi – detrazione del 110%

Detrazione del 110% relativa al risparmio energetico



Se viene effettuato almeno uno dei tre interventi c.d. trainanti di cui all'art. 119, comma 1, lett. a, b e c



Effetto «traino»: applicazione della detrazione del 110% anche ad altre tipologie di interventi che diversamente, assicurerebbero minori vantaggi

La maxi – detrazione del 110%

Incentivi per efficienza energetica

110% spese periodo 1/7/2020 – 30/06/2022 + 6 mesi

Da ripartire in quattro/cinque quote annuali di pari importo

Spese sostenute nell'anno 2020: detraibili in cinque quote di pari importo

La maxi – detrazione del 110%

Detrazione 110 %

E' necessario
effettuare almeno un
intervento trainante

Diversamente si
applicano le
detrazioni ordinarie

Interventi effettuati da:

- ✓ Condomini;
- ✓ persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti o professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto dal comma 10;
- ✓ Istituti case popolari, nonché enti aventi le medesime finalità sociali, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- ✓ Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

Interventi effettuati da:

- ✓ Onlus ex art. 10 D.Lgs n. 460/1997;
- ✓ Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex art. 6 L. 11 agosto 1991, n. 266;
- ✓ Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri ex art. 7 L. 7 dicembre 2000, n. 363;
- ✓ Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI i cui lavori riguardano esclusivamente gli spogliatoi

Legge di Bilancio 2021: unico proprietario


Persone fisiche (unico proprietario o comproprietari)

Immobili composti da due a quattro unità immobiliari
(ai fini del computo non si considerano le pertinenze)

Anche se gli immobili non sono funzionalmente
indipendenti

Attenzione ! La norma si applica dal 1° gennaio 2021

Interventi effettuati da:



INTERVENTI EFFETTUATI DA:

Intervento su parti comuni del condominio

- Detrazione pro quota in base ai millesimi per ogni comproprietario

Persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa

- Detrazione per interventi sulle singole unità immobiliari

Interventi effettuati da condomìni

- ✓ I condòmini possono essere: persone fisiche, professionisti e imprese (anche società di persone o società di capitali);
- ✓ Non rileva la tipologia delle unità immobiliari che compongono l'edificio condominiale: può trattarsi di abitazioni, uffici e negozi; **ma, secondo la Circ. n. 24/E, più del 50% della superficie complessiva deve riguardare immobili residenziali;**
- ✓ Non è necessario che queste unità siano adibite ad abitazione principale dei condòmini

Interventi effettuati da condomìni

60% superficie complessiva: unità immobiliari non abitative

Immobili abitativi

- Detrazione 110% in base ai millesimi

Immobili non abitativi

- Non spetta la detrazione

Interventi effettuati da condomìni

Criterio superficie
complessiva

Introdotta in via
interpretativa

Nessun fondamento
nell'art. 119

La categoria catastale

L'articolo 119 del Decreto Rilancio non prevede alcuna indicazione, né limitazione in base alla categoria catastale (unica eccezione esclusione A/1, A/8 e A/9)



La previsione è coerente con le altre disposizioni che attribuiscono il diritto a fruire degli altri bonus energetici (detrazioni inferiori al 110%)



L'unico limite è previsto dall'art. 119, comma 8: sono agevolati gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa o di lavoro autonomo.

La tipologia di immobili


Interventi persone fisiche

- Max due unità immobiliari
- 2 seconde case;
- Oppure 1 casa + seconda casa


Intervento condominiale

- Non sono previsti limiti numerici;
- Ad esempio anche 4 immobili;
- Solo le spese divise in base ai millesimi

La tipologia di immobili



La tipologia di immobili



La tipologia di immobili

Decreto convertito in legge

Estensione a tutte le seconde case, anche unifamiliari

Esclusioni. Immobili di lusso A/1, A/8 e A/9

Attenzione ! Max due unità immobiliari

La tipologia di immobili

Lavori effettuati da persone fisiche

- A/1, A/8 e A/9: no detrazione 110%

Lavori effettuati dal condominio

- A/1, A/8 e A/9: Si detrazione 110% in base alla quota millesimale ?

La tipologia di immobili

Estensione

Anche agli immobili detenuti dagli ETS

Anche se utilizzati nell'attività d'impresa
(nessuna limitazione Circ. n. 30/E del 202)

La tipologia di immobili

Agenzia delle entrate: Circolare n. 24/E del 2020 (paragrafo 2)



Interpretazione non condivisibile: la norma non prevede alcuna limitazione catastale

Il numero di immobili

Persone fisiche

- 2 unità immobiliari: anche seconde case

Condomini

- Nessuna limitazione numerica

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Detrazione 110%


Isolamento termico delle superfici che interessano l'involucro dell'edificio. Anche orizzontali: **Tetto massimo di spesa 50.000; 40.000 o 30.000 euro**

Con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio.

I materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi decreto Ministero dell'ambiente dell'11 ottobre 2017

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Detrazione 110%



I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Detrazione 110%


- Edificio composto da 10 unità immobiliari;
- $40.000 \times 8 = 320.000$ euro;
- $30.000 \times 2 = 60.000$ euro
- Limite totale 380.000 euro

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Superficie disperdente lorda:

ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione, è la superficie esterna, espressa in metri quadrati, che delimita, verso l'esterno ovvero verso ambienti non climatizzati, il volume lordo climatizzato dell'edificio o dell'unità immobiliare, misurata all'estradosso delle chiusure di separazione.

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI



Legge di Bilancio 2021: anche se il sottotetto non è riscaldato, **ma per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021**

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Non è necessario «isolare» più del 25% dell'edificio orizzontale



E' sufficiente isolare il 25% della singola unità immobiliare



Anche per immobili ubicati in un edificio, ad esempio al piano terra, ma funzionalmente indipendenti

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Nozione immobile
funzionalmente
indipendente

Circolare 24/E del
2020

Effetti sui limiti e
sulla spettanza
della detrazione

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

„**Per edificio unifamiliare si intende** un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di **uno o più accessi autonomi dall’esterno** e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi **“funzionalmente indipendente”** qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Legge di Bilancio 2021: è sufficiente essere dotati di 3 impianti su 4 di proprietà esclusiva. Ad esempio l’impianto idrico può essere in comune

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

5 unità immobiliari (5 villette «a schiera»)



Edificio posseduto da un unico soggetto:
detrazione non spetta



Se le cinque unità immobiliari sono funzionalmente
indipendenti: spetta la detrazione del 110 %;



Cappotto termico 50.000 X 5 (si considerano
cinque immobili indipendenti)

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Detrazione 110%

Interventi su parti comuni di edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione

Con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore

Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi strumenti di accumulo. **Tetto massimo di spesa 20.000 o 15.000 euro**

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

EDIFICI FINO A 8 UNITA' IMMOBILIARI

20.000 EURO

X NUMERO UNITA' IMMOBILIARI



EDIFICI COMPOSTI DA PIU' DI 8 UNITA' IMMOBILIARI

15.000 EURO

X NUMERO UNITA' IMMOBILIARI

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI

Detrazione 110%


Interventi sugli edifici unifamiliari o «villette a schiera» per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione

Con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore

Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi strumenti di accumulo. **Tetto massimo di spesa 30.000 euro**

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Detrazione 110%



I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Detrazione 110%

- montaggio di pannelli solari;
- montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
- Gli interventi previsti dal «vecchio» ecobonus: esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi; sostituzione di vetri con miglioramento delle caratteristiche termiche
- Realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche;
- Schermature solari;
- Tende da sole con schermature solari;
- Eliminazione barriere architettoniche (Legge di Bilancio 2021);

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI



I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Rispetto dei requisiti previsti dal decreto del MISE



Congruità delle spese sostenute



Se le spese non sono congrue il tecnico non rilascia l'asseverazione

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

I LIMITI

Decreto MISE 6 agosto 2020

Un serramento comprensivo di persiana o tapparella non potrà superare il costo di 650 euro mq nelle zone A, B, o C. oppure 750 mq nelle zone D, E e F. Se la ditta dovesse fatturare un importo pari a 1.000 euro mq, il tecnico non fornirà l'asseverazione della congruità e si perderà il beneficio della detrazione.

INTERVENTI CONGIUNTI

CAPPOTTO TERMICO DEL CONDOMINIO

L'effetto traino si verifica per il singolo condòmino ?



SINGOLO CONDOMINO

Dopo il cappotto termico del condominio; cambiamento tipologia di infisso nella singola unità immobiliare



Problema temporale

Entro quanto tempo ? Soluzione entro il 30 giugno 2022 ? Cfr Circ. 24/E del 2020

INTERVENTI CONGIUNTI

Il condominio provvede al rifacimento del cappotto termico»

I proprietari di immobili abitativi hanno una finestra temporale fino al 30 giugno 2022 per effettuare ulteriori interventi in grado di assicurare il risparmio energetico: **a condizione che non sia terminato il lavoro trainante**

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile cambiare la tipologia di infisso all'interno della propria abitazione fruendo della detrazione del 110% anziché del 50%: **a condizione che non sia terminato il lavoro trainante**

INTERVENTI CONGIUNTI

NO detrazione

- Spesa intervento trainante 20 marzo 2020
- Spesa intervento trainato settembre 2020

SI
detrazione

- Nel periodo di vigenza dell'agevolazione
- Intervallo di tempo tra la data inizio e fine lavori intervento trainante

INTERVENTI CONGIUNTI

Inizio intervento di isolamento termico

- 1° ottobre 2020

Sostituzione infissi

- 10 settembre 2020

Detrazione del 50% in quanto la sostituzione degli infissi è avvenuta prima dell'inizio dell'intervento trainante

INTERVENTI CONGIUNTI

Data inizio lavori

Si desume dal titolo abilitativo;

In mancanza del titolo: dichiarazione sostitutiva di atto notorio

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Detrazione 110%

Impianto solare
fotovoltaico


Limite massimo di
spesa 48.000 euro

2.400 per ogni KW
o 1.600 per ogni
KW nominale

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Maxi detrazione 110%:

Rifacimento del tetto: detrazione del 65%



I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Finestre

Limite di detrazione
60.000


Detrazione max =
 $120.000 \times 50\% = 60.000$

Finestre

Limite di detrazione 60.000

Limite di spesa 54.545,45
detrazione max = $54.545,45 \times 110\% = 60.000$

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI



APE – ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato con dichiarazione asseverata



Necessità di individuare data inizio lavori

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Se non è possibile migliorare di 2 classi ?



Esempio: l'immobile è nella classe appena inferiore alla massima



E' sufficiente migliorare di una classe

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Demolizione e ricostruzione: 110%

Demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1 lettera d, del Testo Unico dell'Edilizia DPR n. 380/2001:

Dopo l'approvazione del «decreto semplificazioni» può essere utilizzata ai fini del computo dell'agevolazione l'incremento della volumetria (sfruttando il «piano casa» in base alla normativa regionale), ma solo ai fini del Sismabonus

Quali sono le spese agevolate ?

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Maxi detrazione 110%: costi accessori ?

Cappotto termico: 110%



Facciata 90% o 110% ?



Costo accessorio 110%: no limitazioni alle zone A e B

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI


Maxi detrazione 110%: costi accessori ?

- ✓ Le spese per la progettazione e l'asseverazione del tecnico con la diagnosi energetica del fabbricato;
- ✓ L'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni e le autorizzazioni e le denunce dell'inizio lavori;
- ✓ Gli oneri di urbanizzazione;
- ✓ Il costo dei ponteggi e per la TOSAP relativa all'occupazione del suolo pubblico

Si tratta di oneri «accessori»: se l'intero intervento beneficia della detrazione del 110% anche i costi accessori dovrebbero scontare la medesima detrazione

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI


Maxi detrazione 110%: costi accessori ?



Costi «misti» ripartiti in proporzione ai corrispettivi dell'intervento complessivo ad eccezione dei costi specifici come, ad esempio, la diagnosi energetica

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Maxi detrazione 110%: costi accessori ?



Spese espressamente previste come detraibili dall'art. 119

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Articolo 119, comma 15

«Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11».

I TRE INTERVENTI PRINCIPALI E QUELLI CONGIUNTI

Articolo 119, comma 15

- ✓ APE ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato;
- ✓ Asseverazione dei tecnici abilitati circa il rispetto dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- ✓ Ai fini dello sconto in fattura o della cessione del credito il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Sismabonus: maxi detrazione 110%

Sisma bonus

```
graph TD; A[Sisma bonus] --> B[Spese dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 + 6 mesi per gli interventi in corso]; B --> C[Maxi detrazione 110%];
```

Spese dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022
+ 6 mesi per gli interventi in corso

Maxi detrazione 110%

Sismabonus: maxi detrazione 110%

Sisma bonus 110%

```
graph LR; A[Sisma bonus 110%] --- B[La disciplina ordinaria già prevede la detrazione in 5 anni anziché 10]; A --- C[Il maggior beneficio consiste nella maxi detrazione del 110%];
```

La disciplina ordinaria già prevede la detrazione in 5 anni anziché 10

Il maggior beneficio consiste nella maxi detrazione del 110%

Sismabonus: maxi detrazione 110%

L'articolo 119, comma 4

Ricalca il perimetro degli interventi antisismici già agevolati dall'articolo 16, commi da 1 – bis a 1 – septies del D.L. n. 63/2013, in relazione agli edifici siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Vengono confermati i massimali di spesa rilevanti e la detrazione in 5 quote annuali.

Sismabonus: maxi detrazione 110%

Semplificazione: si applica la maxi – detrazione del 110%



In luogo della detrazione del 50% (interventi ordinari), del 70% e 80% miglioramento di una o due classi di rischio sismico




In luogo del 75% o 85% miglioramento di una o due classi di rischio sismico per gli interventi su parti comuni dell'edificio


Sismabonus: maxi detrazione 110%

La nuova maxi detrazione si applica anche a favore degli acquirenti delle nuove unità immobiliari, risultanti dalla ricostruzione degli edifici demoliti per ridurre il rischio sismico, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, in relazione al prezzo di acquisto delle stesse ed entro il massimale di spesa di 96.000 euro per ciascuna.

Sismabonus: maxi detrazione 110%



Sismabonus: maxi detrazione 110%



Detrazione del 110% in 5 rate di eguale importo

Sismabonus: maxi detrazione 110%

Sisma bonus ordinario

- Anche agli immobili «produttivi»

Sisma bonus con detrazione 110%

- Esclusi gli immobili produttivi


Sismabonus: maxi detrazione 110%

Maxi detrazione 110%


Persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa

Esempio immobile C/1 con intervento effettuato dalla persona fisica: **Esclusione**

Sismabonus: maxi detrazione 110%



Non è
necessario il
migliorament
o di due classi
energetiche



Si prescinde
dalla classe di
rischio
sismico
ottenuta

I profili temporali della maxi- detrazione


Maxi – detrazione 110%

- Spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Maxi – detrazione 110%


- Spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 + 6 mesi per gli interventi in corso

I profili temporali della maxi- detrazione



Per la verifica dei requisiti tecnici si applicano le disposizioni del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007

I profili temporali della maxi- detrazione



Interpretazione rigida. Se ad esempio dovesse risultare che è iniziato l'intervento sull' involucro dell'edificio senza APE si perderà il diritto alla detrazione

I profili temporali della maxi- detrazione

Pagamento acconto entro la fine del mese di giugno 2020

Dovrebbe essere possibile ripetere il pagamento

Soluzione individuata in passato dall'Agenzia delle entrate

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO


SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020

- Detrazione spese 50% (in luogo del 36%)

DICHIARAZIONE REDDITI 2021

- Limite massimo di spesa 96.000 euro: 10 rate di eguale importo

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO



BONUS MOBILI

Acquisto di mobili,
elettrodomestici
classe A+ o forni

Destinati ad immobili
oggetto di
ristrutturazione


Lavori iniziati a
decorrere dal
1/1/2019

Spese sostenute nell'anno 2020

BONUS MOBILI



BONUS MOBILI



BONUS MOBILI

Limite di spesa 10.000 euro

Si applica per ogni unità immobiliare

Detrazione 50% da dividere in 10 rate

BONUS MOBILI

Beni agevolabili

- Letti;
- Armadi;
- Cassettiere;
- Librerie,
- Scrivanie,
- Tavoli;
- Etc

BONUS MOBILI

Beni non agevolabili

- Porte;
- Pavimentazioni (es. parquet);
- Tende;
- Tendaggi

BONUS MOBILI


Modalità di pagamento

Bonifico ordinario (Ag. Entrate Circ. n. 7/E del 2016)

Carta di debito o carta di credito (rileva la data di utilizzo della carta);

Non sono ammessi altri mezzi di pagamento quali assegni bancari, circolari, etc

BONUS MOBILI



ECOBONUS

Spese sostenute nell'anno 2020

Ecobonus

- Conferma del 65%, in luogo del 55%
- Conferma 50%

ECOBONUS

Spese sostenute nell'anno 2020

- ✓ Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- ✓ di schermature solari;
- ✓ di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A – sono esclusi gli impianti con efficienza inferiore alla predetta classe A;
- ✓ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili: importo massimo della detrazione 30.000 euro

ECOBONUS

Spese sostenute nell'anno 2020

- ✓ Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi , costituiti da pompa di calore integrati con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- ✓ Spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione

ECOBONUS

Spese sostenute nell'anno 2020

- ✓ acquisto e posa in opera di micro – cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

BONUS VERDE

Detrazione
36% max
spesa € 5.000

Immobili
abitativi

Per giardini,
balconi,
terrazzi, etc

BONUS VERDE

Interventi relativi alla

- ✓ «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- ✓ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- ✓ spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati

BONUS VERDE



BONUS VERDE

Bonus verde
giardino
condominiale

Limite complessivo:
€ 5.000 per ogni
unità abitativa

Riparto in base alla
quota millesimale

BONUS VERDE

10 rate annuali

di eguale
importo

Pagamenti con
strumenti
tracciabili

BONUS FACCIATE

Recupero facciata
esterna

Edifici ubicati in
zone A e B

Interventi su
strutture opache,
balconi e fregi

Detrazione 90% da dividere in 10 anni

BONUS FACCIATE

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici") e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l'ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2019 posseda beni immobili strumentali




Strumentalità per natura e per destinazione



Conservazione della qualifica di imprenditore individuale fino al 1° gennaio 2020

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI



ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Opzione estromissione agevolata

Opzione estromissione
agevolata

Comportamento
concludente

Entro il 31 maggio
2020

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Opzione estromissione agevolata: perfezionamento

Comportamento
concludente

Indicazione nel
Modello Redditi

Indicazione
imposta sostitutiva

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Perfezionamento

Secondo quanto precisato dalla Circolare n. 16/2016 l'opzione può considerarsi perfezionata con l'indicazione dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva in dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che eventuali **omessi, insufficienti o ritardati versamenti** dell'imposta sostitutiva possono tutt'al più determinare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, fatta salva la possibilità del ravvedimento operoso, ma **non il disconoscimento delle agevolazioni**

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 690, L.160/2019)		Valore normale		Costo fiscale	Differenza
RQ81	Beni immobili strumentali	¹ 320.000,00		² 120.000,00	³ 200.000,00
RQ82	Determinazione dell'imposta sostitutiva	¹ 200.000,00	Aliquota 8%	² 16.000,00	

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR euro 320.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 120.000
- ✓ Differenza euro 200.000

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 690, L.160/2019)		Valore normale		Costo fiscale	Differenza
RQ81	Beni immobili strumentali	¹ 90.000,00		² 120.000,00	³ - 30.000,00
RQ82	Determinazione dell'imposta sostitutiva	¹ Imponibile ,00	Aliquota 8%	² Imposta sostitutiva ,00	

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR = valore catastale euro 90.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 120.000
- ✓ Differenza negativa – 30.000

Compilazione necessaria affinché l'estromissione abbia effetto

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 690, L.160/2019)		Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81	Beni immobili strumentali	¹ 470.000,00	² 450.000,00	³ 20.000,00
RQ82	Determinazione dell'imposta sostitutiva	¹ Imponibile 20.000,00	Aliquota 8%	² Imposta sostitutiva 1.600,00

- ✓ Immobile 1: $150.000 - 120.000 = \text{plusvalenza } 30.000$
- ✓ Immobile 2: $320.000 - 330.000 = \text{minusvalenza } 10.000$
- ✓ Differenza: $470.000 - 450.000 = \text{Differenza } 20.000$

Le componenti negative devono essere scomutate da quelle positive: Circ. Agenzia entrate n. 26 del 2016


ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

SEZIONE XXII Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa (art. 1, comma 690, L.160/2019)		Valore normale	Costo fiscale	Differenza
RQ81	Beni immobili strumentali	¹ 450.000,00	² 220.000,00	³ 230.000,00
RQ82	Determinazione dell'imposta sostitutiva	Imponibile ¹ 230.000,00	Aliquota 8%	Imposta sostitutiva ² 18.400,00

- ✓ Valore normale ex art. 9 TUIR euro 450.000:
- ✓ Costo fiscalmente riconosciuto euro 220.000
- ✓ Differenza euro 230.000;
- ✓ Si poteva optare fino al 31 maggio 2020;
- ✓ Gli effetti dell'opzione retroagiscono al 1° gennaio 2020;
- ✓ I canoni di locazione maturati dal 1° gennaio al 31 dicembre: quadro RB Modello Redditi

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Determinazione della plusvalenza



Ai fini delle imposte sui redditi può essere rappresentato dal valore catastale, ma non ai fini IVA

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Tassazione Imposte sui redditi

Determinazione della plusvalenza

- Imposta sostitutiva IRPEF/IRAP dell'8%

Versamento

- In un'unica soluzione o rateale

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

Versamento imposta sostitutiva 8%

- 60% del tributo entro il 30 novembre 2020;
- 40% entro il 30 giugno 2021;
- Utilizzo del codice tributo 1127

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI

ATTENZIONE !

Agenzia entrate

Risposta interpello n. 391 del 7 ottobre 2019: l'estromissione dei beni strumentali operata dalle imprese individuali in regime forfetario non genera tassazione. Ciò indipendentemente dalla previsione di cui alla legge di Bilancio 2019

ESTROMISSIONE IMMOBILI

Disciplina Iva: ordinaria



Artt. 10, n. 8 – bis e 8 – ter del D.P.R. n. 633/1972



Base imponibile: valore determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c del D.P.R. n. 633/1972 –
Attenzione ! Eventuale rettifica della detrazione

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Riapertura termini
Rivalutazione beni di
impresa

Rivalutazione: Sez. II del
capo I della legge 21
novembre 2000, n. 342

Novità che rendono più
conveniente la
rivalutazione

Art. 110 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E ELEMENTI IMMATERIALI

Art. 1, comma 83 L. Bilancio 2021

Estensione del perimetro applicativo
(aggiunta comma 8 – bis del D.L. 104/2020)

Rivalutazione avviamento e altri elementi
immateriali dell'attivo

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E ELEMENTI IMMATERIALI

Art. 1, comma 83, L. Bilancio 2021


«Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019»

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA


Novità

- 1) Eliminazione del vincolo delle categorie omogenee;
- 2) Rivalutazione gratuita;
- 3) Aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E ELEMENTI IMMATERIALI

Riallineamento tra valori civilistici e fiscali

La Legge di Bilancio 2021 permette il riallineamento tra valori civili e fiscali dell'avviamento e degli altri oneri pluriennali, alle condizioni economiche stabilite per la Rivalutazione dei beni d'impresa e del 2020, ma non la rivalutazione civilistica di queste immobilizzazioni.

Riallineamento tra valori civilistici e fiscali

Riallineare significa riconoscere anche fiscalmente i maggiori valori civilistici iscritti in bilancio rispetto ai minori valori fiscali; tale differenza deriva da operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti effettuati in neutralità fiscale che danno origine alla compilazione del quadro RV, Sezione I della dichiarazione dei redditi

Disallineamento dei valori

Imposta sostitutiva 3%

Riallineamento valori

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E ELEMENTI IMMATERIALI

Riallineamento tra valori civilistici e fiscali

Non risulta semplice individuare la logica sottostante ad un'integrazione normativa, valida ai soli fini fiscali (il riallineamento), inserita in una norma (la rivalutazione) emanata con finalità di rafforzamento patrimoniale, quindi civile, delle imprese, specialmente se, come sembra, l'intervento non permette la rivalutazione civilistica delle immobilizzazioni in oggetto.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA E ELEMENTI IMMATERIALI

Art. 14, comma 2 della L. n. 342/2000

Importo corrispondente ai maggiori valori = accantonato in apposita riserva in sospensione d'imposta

Se la riserva viene distribuita ai soci concorrerà a formare il reddito imponibile della società e dei soci stessi salvo il caso in cui non sia stata affrancata con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Soggetti interessati


- ✓ Le società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ Società cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ Società non residenti che hanno nel territorio dello Stato una stabile organizzazione;
- ✓ Imprenditori individuali, Sas e Snc residenti nel territorio dello Stato;
- ✓ Enti pubblici e privati, compresi i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ✓ Enti non commerciali che esercitano anche attività commerciali

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019



Rivalutazione evidenziata nel bilancio relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019



Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare: rivalutazione evidenziata nel bilancio chiuso a 31 dicembre 2020

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Novità introdotta in sede
di **conversione**

IN SEDE DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 104/2020 È STATO AGGIUNTO AL COMMA 2 DELL'ART. 110 IL SEGUENTE PERIODO:

*“LE IMPRESE CHE HANNO L’ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L’ANNO SOLARE POSSONO ESEGUIRE LA RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO O RENDICONTO RELATIVO ALL’ESERCIZIO IN CORSO AL **31 DICEMBRE 2019**, SE **APPROVATO SUCCESSIVAMENTE** ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL PRESENTE DECRETO, A CONDIZIONE CHE I BENI D’IMPRESA E LE PARTECIPAZIONI DI CUI AL COMMA 1 RISULTINO DAL BILANCIO **DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE**”.*

SI **ANTICIPA** PERTANTO LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE RISPETTO ALLA GENERALITÀ DELLE IMPRESE.

Es.: ESERCIZIO CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2020, ALTRIMENTI DOVEVANO ATTENDERE IL BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2021.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



Esclusione: costi pluriennali

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Rivalutazione
partecipazioni

Valutazione di
convenienza

Se la
partecipazione
è no PEX

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Rivalutazione beni
immateriali

Anche se
completamente
ammortizzati

Purché tutelati in
base alle disposizioni
in vigore

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Beni esclusi dalla rivalutazione

- ✓ c.d. beni merce;
- ✓ Costi pluriennali;
- ✓ Partecipazioni non iscritte tra le immobilizzazioni

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Rivalutazione obbligatoria di tutti i beni ?

- NO

Rivalutazione di tutti i beni della stessa categoria omogenea

- NO

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Esempi categorie omogenee

- ✓ Aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica;
- ✓ Aree non fabbricabili;
- ✓ Fabbricati non strumentali;
- ✓ Fabbricati strumentali

E' possibile rivalutare solo un immobile di categoria catastale A/10

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA


Rivalutazione con effetti solo civilistici

- Senza pagamento imposta sostitutiva

Rivalutazione con effetti anche fiscali

- Pagamento imposta sostitutiva 3%

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA



L'entità della rivalutazione può essere un dato intermedio tra il costo storico ed il valore massimo rivalutabile

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Tre criteri di rivalutazione:

- **Rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento:** si mantiene inalterata la vita utile del bene. Attenzione ! Il saldo contabile non deve essere superato il «costo di sostituzione»;
- **Rivalutazione del solo costo storico:** è la procedura più semplice che determina un allungamento del periodo di ammortamento rispetto a quello che sarebbe senza rivalutazione. Il metodo, anche se consentito, non rispetta quanto previsto dai principi contabili in quanto altera la durata del piano di ammortamento stimato originariamente dagli amministratori. In questo caso il valore netto contabile rivalutato deve essere eguale al valore netto contabile originario aumentato dell'importo della rivalutazione da cui si deduce la quota di ammortamento calcolata sul costo storico rivalutato

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Tre criteri di rivalutazione:

- **Riduzione totale o parziale dei fondi di ammortamento:** questo metodo, che è il meno utilizzato, prevede la riduzione del fondo di ammortamento. Con la riduzione del fondo ai ammortamento si ottiene l'incremento del valore netto contabile e quindi, sia pure indirettamente, l'adattamento al valore attuale. Questo metodo è il meno conveniente, ma risulta indicato soprattutto se negli anni precedenti, sono stati iscritti ammortamenti troppo elevati.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

SEZIONE XXIV

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	Importo	Aliquota	Imposta	
		1	3%	2	
		,00		,00	
RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		3%		
		,00		,00	
RQ102		Totale imposte		Prima rata	
		1		2	
		,00		,00	
RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
		1	10%	2	3
		,00		,00	,00

NEL RIGO **RQ100** VA INDICATO L'AMMONTARE DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI AMMORTIZZABILI E NON AMMORTIZZABILI E ALLE PARTECIPAZIONI E L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI AL 3 PER CENTO.

IL RIGO **RQ101** VA COMPILATO DAI SOGGETTI CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ART. 14 L. N. 342/2000 DI **AFFRANCARE** AI FINI FISCALI I MAGGIORI VALORI CHE RISULTANO ISCRITTI NEL BILANCIO IN CORSO AL 31/12/2019 («RIALLINEAMENTO VALORI»)

IL RIGO **RQ103** È RISERVATO AI SOGGETTI CHE VOGLIONO AFFRANCARE E CHE ABBIANO PROCEDUTO ALLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI E/O AL RIALLINEAMENTO DEI VALORI.

Rivalutazione beni d'impresa

Pagamento in un massimo di tre rate di pari importo



E' irrilevante l'importo complessivamente dovuto



Versamento entro il saldo delle imposte sui redditi

Rivalutazione beni d'impresa

Effetti fiscali della rivalutazione

- ✓ In generale la rivalutazione ha effetto dall'anno successivo, quindi dall'anno 2021
- ✓ Per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, con decorrenza dal quarto anno, quindi dal 1° gennaio 2024

Rivalutazione beni d'impresa


Ammortamenti

- Il maggior valore rileva dal 1° gennaio 2021

Plafond per le spese di manutenzione

- Il maggior valore rileva dal 1° gennaio 2021

Saldo attivo da rivalutazione



Saldo attivo da rivalutazione


Parametro	Importo
Importo rivalutazione	100
Imposta sostitutiva	$100 \times 3 \% = 3$
Saldo attivo (bilancio)	$100 - 3 = 97$
Distribuzione del saldo attivo (IRES)	$[(97 + 3) \times 24\%] - 3 = 21$

Per i soci, la **riserva di rivalutazione ha natura di utile**, imponibile a norma degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR. Tale utile si considera formato nell'esercizio in cui la società distribuisce la riserva (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.8.2019 n. 332). Il regime di sospensione si traduce, di fatto, in un differimento dell'imposizione sui plusvalori emersi in bilancio (24), parte della quale viene «anticipata» all'atto della rivalutazione medesima (imposta sostitutiva 3) e parte della quale viene corrisposta «a saldo» alla distribuzione della riserva (Ires ordinaria 21).

Saldo attivo da rivalutazione

SEZIONE XXIV Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	Importo	Aliquota	Imposta	
		1	3%	2	
		,00		,00	
RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		3%		
		,00		,00	
RQ102		Totale imposte		Prima rata	
		1		2	
		,00		,00	
RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
		1	10%	2	3
		,00		,00	,00




Saldo attivo da rivalutazione

Saldo attivo: riserva in sospensione di imposta



Distribuzione: concorre a formare il reddito in capo alla società



Distribuzione: concorre a formare il reddito in capo al socio

Saldo attivo da rivalutazione

Sulla base di quanto previsto nel medesimo articolo 13 della legge n. 342 del 2000, **il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato** e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”. Inoltre, “in caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile”.

Saldo attivo da rivalutazione

Soggetto in contabilità semplificata

- Distribuzione saldo attivo: no tassazione

Soggetto in contabilità ordinaria

- Distribuzione: tassazione

SOCIETA' NON OPERATIVE: TEST

Periodo di imposta 2020

- Valori non rivalutati

Periodo d'imposta 2021

- Effetti fiscali: valori rivalutati

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA

Rivalutazione generalizzata dei beni d'impresa ex Dl Agosto 104/20, con effetto meramente civilistico.

Il decreto permette di eseguire la rivalutazione senza effetto fiscale, cui consegue l'emersione di un saldo attivo, riserva di patrimonio netto, non in sospensione d'imposta, ma semplice riserva di utili. Non essendo riserva in sospensione di imposta, essa subisce la presunzione di cui all'articolo 47 del Tuir, per cui, in caso di distribuzione di riserve, quelle di utili sono prioritariamente attribuite ai soci. Per le imprese individuali e le società di persone l'eventuale distribuzione di tale riserva è fiscalmente irrilevante.

SALDO ATTIVO - AFFRANCAMENTO

Per le società di capitali:

l'affrancamento fa venir meno la necessità di pagare il “*conguaglio*” d'imposta all'atto della distribuzione del saldo attivo. I soci sono, invece, tenuti a tassare il saldo attivo ricevuto alla stregua di un dividendo, al pari di quanto avviene all'atto della distribuzione del saldo non affrancato.

SALDO ATTIVO - AFFRANCAMENTO

Diversamente, per le società di persone l'affrancamento determina un incremento del costo fiscale della partecipazione del socio, poi ridotto in misura corrispondente all'atto della distribuzione (circ. Agenzia Entrate 15.7.2005 n. 33); di fatto, l'affrancamento esaurisce ogni obbligo tributario, con la possibilità di distribuire al socio la riserva senza più oneri a carico di quest'ultimo.

SALDO ATTIVO - AFFRANCAMENTO

Per quanto concerne le società di persone, l'affrancamento delle riserve in sospensione mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria. Pertanto, per evitare un fenomeno di doppia imposizione sul medesimo reddito, l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva, il cui onere è a carico della società, si considera imputato per trasparenza al socio, senza scontare ulteriore imposizione. Ne consegue che ai sensi del comma 6 dell'art. 68 del TUIR il costo fiscale della partecipazione è aumentato dell'importo assoggettato all'imposta sostitutiva e sarà diminuito, fino a concorrenza del reddito tassato, degli utili distribuiti al socio, per il quale tale distribuzione non comporterà alcuna tassazione. Il medesimo trattamento fiscale si applica anche all'affrancamento delle riserve in sospensione effettuato da società che si trovino in trasparenza per opzione, in quanto, come detto, la tassazione di tali riserve, anche attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva, si presume realizzata in regime di trasparenza.

RIALLINEAMENTO VALORI

Non solo Rivalutazione

Art. 8 D.L. n. 104/2020

Riallineamento maggiori
valori contabili rispetto
a quelli fiscali

Bilancio in corso al 31 dicembre 2019

RIALLINEAMENTO VALORI

Il riallineamento:

- È fruibile sia dai soggetti OIC sia dai soggetti IAS;
- Riguarda gli stessi beni che possono fruire della rivalutazione (in particolare, per i soggetti IAS possono essere riallineate tutte le partecipazioni immobilizzate ai fini fiscali, anche se non di controllo o di collegamento);
- Prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% del valore da riallineare;

L'importo corrispondente ai maggiori valori riallineati, al netto dell'imposta sostitutiva, **deve essere accantonato in un'apposita riserva LIBERA in sospensione d'imposta**, che può essere affrancata attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento

RIALLINEAMENTO VALORI

Il riallineamento: si ricorda che

- I beni riallineati devono essere iscritti anche nel bilancio 2020;
- Il valore del bene affrancabile è quello residuo risultante al termine del periodo d'imposta 2020, al netto degli ammortamenti dell'esercizio;
- Ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore sono applicabili le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei beni;
- A seguito del riallineamento dei valori è necessario eliminare il fondo imposte differite precedentemente iscritto a fronte del disallineamento esistente sul valore del bene e, in contropartita, a conto economico rilevare un provento ed un costo corrispondente all'imposta sostitutiva dovuta in contropartita del debito tributario.

RIALLINEAMENTO VALORI

Riallineamento

- Anche il singolo bene

Riallineamento

- Non può essere parziale

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Legge n. 160/2019

BENI PRESENTI NEL BILANCIO ESERCIZIO IN CORSO AL **31 DICEMBRE 2018**.
RIVALUTAZIONE NEL BILANCIO **SUCCESSIVO (2019)**

SEMPRE FISCALE:

- VERSAMENTO DEL **10% / 12%** (NON E AMMORTIZZABILI),
- **MAX 3 RATE** FINO A 3 MIL.; **6 RATE** OLTRE 3 MIL.,
- DECORRENZA EFFETTI **FISCALI** DAL **3° ES. SUCCESSIVO (2022)**,
- **CESSIONE** A DECORRERE DALL'INIZIO DEL **4° ES. SUCCESSIVO (2023)**.

RISERVA DI RIVALUTAZIONE:

- **AFFRANCABILE** CON SOSTITUTIVA AL **10%**.

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

Art. **12-ter**,
D.L. n. 23/2020

LA RIVALUTAZIONE *EX* LEGGE N. **160/2019**, ALLE CONDIZIONI IVI STABILITE, PUÒ ESSERE EFFETTUATA NEL **BILANCIO DELL'ES. SUCCESSIVO** A QUELLO IN CORSO AL **31 DICEMBRE 2019, 31 DICEMBRE 2020 O 31 DICEMBRE 2021**.

BENI PRESENTI NEL BILANCIO ESERCIZIO IN CORSO AL **31 DICEMBRE 2018**.

SEMPRE **FISCALE**:

- VERSAMENTO DEL **10% / 12%** (NON E AMMORTIZZABILI),
- MAX **3 RATE** FINO A 3 MIL.; **6 RATE** OLTRE 3 MIL.,
- DECORRENZA **EFFETTI FISCALI** DAL **3° ES. SUCCESSIVO**.
- CESSIONE A DECORRERE DALL'INIZIO DEL **4° ES. SUCCESSIVO**

RISERVA DI **RIVALUTAZIONE**:

- AFFRANCABILE CON SOSTITUTIVA AL **10%**.

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO

Art. **6-bis**,
D.L. n. 23/2020

Gratuita
Categorie
omogenee

SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI **ALBERGHIERI** E **TERMALI** POSSONO RIVALUTARE **GRATUITAMENTE** I BENI PRESENTI NEL BILANCIO ESERCIZIO IN CORSO AL **31 DICEMBRE 2019**.

RIVALUTAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA IN **UNO O ENTRAMBI** I BILANCI RELATIVI AI **DUE ES. SUCCESSIVI (2020/2021)**

SEMPRE FISCALE:

- **VERSAMENTO 0,**
- **DECORRENZA EFFETTI FISCALI DALL'ES. IN CUI È ESEGUITA (2020/2021),**
- **CESSIONE A DECORRERE DALL'INIZIO DEL 4° ES. SUCCESSIVO.**

RISERVA DI RIVALUTAZIONE:

- ✓ **AFFRANCABILE CON SOSTITUTIVA AL 10%.**

RIVALUTAZIONE SETTORE ALBERGHIERO

SEZIONE XXV

Rivalutazione dei
beni d'impresa e
delle partecipazioni
- settori alberghiero
e termale

	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ110 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value=""/>	10%	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
	,00		,00	,00

SETTORE ALBERGHIERO/TERMALE

NEL RIGO **RQ110**, IN COLONNA 1, VA INDICATO L'IMPORTO DEL SALDO ATTIVO DELLA RIVALUTAZIONE O DELLA RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA DA ASSOGGETTARE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA E, IN COLONNA 2, L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PARI AL 10 PER CENTO DELL'IMPORTO DI COLONNA 1.

PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA VA UTILIZZATO L'APPOSITO CODICE TRIBUTO.

GESTIONE ACCONTO IRAP

ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

1. **NON È DOVUTO** IL VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVA AL **PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019**, FERMO RESTANDO IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO DOVUTO PER IL MEDESIMO PERIODO DI IMPOSTA. **NON È ALTRESÌ DOVUTO** IL VERSAMENTO DELLA **PRIMA RATA** DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA **SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019**, NELLA MISURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 DICEMBRE 2001, N. 435, OVVERO DALL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157; L'IMPORTO DI TALE VERSAMENTO È COMUNQUE ESCLUSO DAL CALCOLO DELL'IMPOSTA DA VERSARE A SALDO PER LO STESSO PERIODO D'IMPOSTA.

GESTIONE ACCONTO IRAP

ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

2. IL COMMA 1 SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI **SOGGETTI**, DIVERSI DA QUELLI CHE DETERMINANO IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA SECONDO GLI **ARTICOLI 7 E 10-BIS...**, NONCHÉ DAI SOGGETTI DI CUI **ALL'ARTICOLO 162-BIS** DEL TUIR, CON RICAVI O COMPENSI **NON SUPERIORI A 250 MILIONI** DI EURO NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DL (19/5/2020).

3. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO NEL RISPETTO DEI **LIMITI** E DELLE **CONDIZIONI** PREVISTI DALLA **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA** DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL "QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI **AIUTO DI STATO** A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19", E SUCCESSIVE MODIFICHE.

GESTIONE ACCONTO IRAP

C.M. N. 25/E/2020 AL P.TO 1.1.2 HA CHIARITO CHE

L'ARTICOLO 24 PREVEDE **NON UN MERO DIFFERIMENTO** DEI PAGAMENTI MA UN **CONTRIBUTO** IN TERMINI DI **ESCLUSIONE** DAL VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IRAP RELATIVO AL PERIODO D'IMPOSTA 2019 E DELLA **PRIMA RATA DELL'ACCONTO** DOVUTO PER LA MEDESIMA IMPOSTA IN RELAZIONE AL PERIODO D'IMPOSTA 2020.

PERTANTO NELLA DICHIARAZIONE IRAP/2021 DOVRÒ RILEVARE IL **RELATIVO ESONERO DAL VERSAMENTO** E NEL **BILANCIO** L'IMPOSTA AL NETTO DEL PRIMO **ACCONTO FIGURATIVO (50% PER I SOGGETTI ISA, 40% PER GLI ALTRI)**.

GESTIONE ACCONTO IRAP

C.M. N. 27/E/2020 AL P.TO 1.1.2 HA CHIARITO CHE

IN ENTRAMBE LE IPOTESI (N.D.A.: CALCOLO DEL I° ACCONTO CON IL METODO STORICO O PREVISIONALE) IL PRIMO ACCONTO “FIGURATIVO” **NON PUÒ MAI ECCEDERE IL 40%** (OVVERO IL 50% PER I SOGGETTI ISA) DELL’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO A TITOLO DI IRAP PER IL **PERIODO D’IMPOSTA 2020**, CALCOLATO, IN LINEA GENERALE, SECONDO IL METODO STORICO, SEMPRECHÉ QUEST’ULTIMO NON SIA SUPERIORE A QUANTO EFFETTIVAMENTE DA CORRISPONDERE. È CIÒ PERCHÉ LA NORMA PREVEDE UN **MECCANISMO VOLTO AD EVITARE SCELTE ARBITRARIE** CIRCA IL METODO DI CALCOLO UTILIZZATO PER DETERMINARE L’ACCONTO (STORICO O PREVISIONALE). IN TAL SENSO VA INTESO IL RINVIO CONTENUTO NELLA **RELAZIONE ILLUSTRATIVA.**

GESTIONE ACCONTO IRAP

C.M. N. 27/E/2020 AL P.TO 1.1.2 HA CHIARITO CHE

L'ESONERO DAL VERSAMENTO DEL I° ACCONTO IRAP DEVE ESSERE INDICATO NEL **MOD. IRAP/2021**:

- ✓ NEL **QUADRO IR** DOVE È STATO PREVISTO UN APPOSITO **CAMPO IR25, COLONNA 2 – ART. 24 – D.L. N. 34/20**;
- ✓ NELLA **SEZ. XVIII** DEL QUADRO IS PER GLI **AIUTI DI STATO**, INDICANDO L'IMPORTO DEL I° ACCONTO IRAP 2020 FIGURATIVO (NON VERSATO)

IL **SALDO 2019** NON VERSATO IN BASE ALLA STESSA NORMA DOVEVA ESSERE INDICATO NEL **MOD. IRAP/2020**

NELLA **VOCE 20** DEL **CONTO ECONOMICO** CON CONTROPARTITA IL DEBITO (CREDITO) TRIBUTARIO, SI DOVRÀ GIÀ TENERE IN CONSIDERAZIONE **L'IMPORTO NON VERSATO** RILEVANDO **L'ONERE PER L'IRAP AL NETTO** DEL PRIMO ACCONTO NON VERSATO IN APPLICAZIONE DEL DECRETO RILANCIO. DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE SARÀ QUINDI SUFFICIENTE REGISTRARE L'IRAP DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2020 AL **NETTO** DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO NON VERSATA.

GESTIONE ACCONTO IRAP

ES: SOGGETTO ISA CHE HA VERSATO LO **STORICO 2° RATA (5.000)**

IRAP **2019: 10.000** ACCONTO STORICO 5.000 E 5.000

IRAP **2020: 8.000** ACCONTO PREVISIONALE **4.000** E 4.000

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta				8.000 ,00
	IR22	Credito Ace				5
		Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
	IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero		Art. 24 - D.L. n. 34/20	3
1			2			
		,00	4.000 ,00		9.000 ,00	
IR26	Importo a debito				,00	
IR27	Importo a credito				,00	

GESTIONE ACCONTO IRAP

ES: SOGGETTO ISA CHE HA VERSATO IL PREVISIONALE 2° RATA(4.000)

IRAP 2019: **10.000** ACCONTO STORICO 5.000 E 5.000

IRAP 2020: **8.000** ACCONTO PREVISIONALE **4.000** E 4.000

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta				8.000 ,00
	IR22	Credito Ace				5
		Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	
		1	2	3	4	
			,00	,00	,00	,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione				,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24				,00
	IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero		Art. 24 - D.L. n. 34/20	3
1			2			
		,00	4.000 ,00		8.000 ,00	
IR26	Importo a debito				,00	
IR27	Importo a credito				,00	

GESTIONE ACCONTO IRAP

ES: SOGGETTO ISA CHE HA VERSATO LO **STORICO 2° RATA (5.000)**

IRAP 2019: **10.000** ACCONTO STORICO **5.000** E 5.000

IRAP 2020: **12.000** (50% DI 12.000 SAREBBE 6.000)

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Credito Ace					5	
	IR21	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti		
IR21	Totale imposta						12.000,00
IR22	Credito d'imposta	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	3	
				1	2		
				,00	5.000,00		10.000,00
IR26	Importo a debito						2.000,00
IR27	Importo a credito						,00

ISA 2021: LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'ART. 148, COMMA 1 DEL D.L. n. 34/2020

La disposizione ha previsto, per i periodi d'imposta 2020 e 2021, un intervento normativo sugli ISA al fine di tenere conto delle conseguenze che la straordinaria situazione di emergenza sanitaria, ancora in corso, ha avuto sulle imprese, anche individuando *«ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale»*.

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2021, Prot. n. 27444/2021 ha approvato 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA. In particolare, sono stati approvati i:

- Modelli ISA 2021 Commercio;
- Modelli ISA 2021 Professionisti;
- Modelli ISA 2021 Servizi;
- Modelli ISA 2021 Manifatture;
- Modelli ISA 2021 Agricoltura

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, **3 nuove cause di esclusione applicabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020**

Contribuenti:

- che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% del 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente 2019;
- che hanno iniziato l'attività, o meglio aperto la partita Iva, dal giorno al 1° gennaio 2019;
- che esercitano come attività prevalente una delle attività economiche indicate, in base ai codici Ateco, dalle stesse istruzioni in tabella 2 – **elenco dei codici attività esclusi per il periodo d'imposta 2020**. Si tratta delle attività indicate nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 2 febbraio 2021. Si tratta delle attività che sono state oggetto di reiterate misure di restrizione come ad es. palestre, pizzerie, gelaterie, etc individuate in base ai codici Ateco dal decreto Ristori 2020

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Decreto MEF 2
febbraio 2021

Tre nuove cause di
esclusione

Obbligo di
compilazione e
trasmissione del
modello

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione dei ricavi o compensi di almeno il 33%

- Compensi principio di cassa, Ricavi semplificati cassa, Ricavi «ordinari» competenza

Non rileva il fatturato

- E' irrilevante la sommatoria delle fatture emesse o il volume d'affari Iva

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione ricavi o compensi

Fattura emessa da un professionista a dicembre 2020




Incasso a febbraio dell'anno 2021



Non rileva al fine di verificare la riduzione dei compensi in misura pari almeno al 33%

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione ricavi o compensi di almeno il 33%



Devono essere diminuiti di almeno il 33%: Attenzione ! La norma fa letteralmente riferimento al periodo d'imposta 2020 che deve essere inteso come periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione compensi di almeno il 33%

Esercenti arti e professioni

Sotto il profilo operativo sarà necessario monitorare il rigo H02 e il rigo G1 del modello ISA, quest'ultimo solo per il 2019, ed effettuare il confronto tra le annualità 2019 – 2020 per verificare l'esistenza del calo richiesto per l'esonero dagli ISA. In particolare, nei rigi in questione deve essere indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione compensi di almeno il 33%

QUADRO G

Dati contabili (lavoro autonomo)

G01	Compensi dichiarati		,00
G02	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		,00
G03	Altri proventi lordi		,00
G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
G05	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00

QUADRO H

Dati contabili (lavoro autonomo)

H01	Valore dei beni strumentali in proprietà		,00
H02	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		,00
H03	Altri proventi lordi		,00
H04	Plusvalenze patrimoniali		,00
H05	Compensi non annotati nelle scritture contabili		,00
H06	Totale compensi		,00

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione compensi di almeno il 33%

Periodo d'imposta 2020: esercenti arti e professioni

- Per tutti i professionisti i dati contabili devono essere indicati nel quadro H: perfetta coincidenza tra quadro H e quadro RE

Periodo d'imposta 2019: esercenti arti e professionisti

- Quadro H solo per gli ISA dei professionisti revisionati, i dati contabili dei professionisti non revisionati indicati nel quadro G

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33%

Contributi a fondo perduto

Secondo quanto previsto dall'art. 10 – bis del D.L. n. 137/2020, **i contributi a fondo perduto** riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dal Covid – 19, sulla base degli artt. 25 del D.L. n. 34/2020, 59 del D.L. n. 104/2020, 1 del D.L. n. 137/2020 e 2 del D.L. n. 149/2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, di conseguenza, **non devono essere indicati in alcun rigo del quadro H dei professionisti e F delle imprese.**

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Riduzione dei ricavi di almeno il 33%

Nel rigo F01, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quindi dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Rigo F01 ISA 2021

Rigo F01 ISA 2020

Diminuzione di
almeno il 33%

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

QUADRO F

Dati
contabili
(impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR				,00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2		1	,00
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità				,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				,00
F05	Altri proventi e componenti positivi				,00

In particolare, indicare:


- nel **rigo F01**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quindi dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019



Le istruzioni fanno letteralmente riferimento all'attivazione della partita Iva



Non dovrebbe rilevare il momento effettivo in cui risulta avviata l'attività

LE CAUSE DI ESCLUSIONE

Non normale svolgimento dell'attività

In considerazione del quadro delineato, i contribuenti che hanno sopportato le difficoltà imposte dalla pandemia, ma che non rientrano tra le macrocasistiche individuate quest'anno per il Covid, non possono invocare la causa di esonero generica denominata «periodo di non normale svolgimento dell'attività»: codice 4 della dichiarazione dei redditi

ULTERIORI ATTIVITA: COMMISSIONE ESPERTI



CAUSA DI ESCLUSIONE: COMMISSIONE ESPERTI

Esclusione ulteriori 82 attività

Intervento straordinario che prevede l'esclusione dall'applicazione degli ISA dei settori/codici attività per i quali, a seguito di specifiche analisi sui dati delle liquidazioni periodiche Iva e della fatturazione elettronica, più della metà dei contribuenti presente nel 2020 una contrazione superiore al 33 per cento dell'imponibile rispetto all'anno d'imposta precedente: **3** codici Ateco riguardano il **comparto dell'agricoltura**; **7** sono relativi al **comparto del commercio**; **38** interessano il **comparto dei servizi**; **1** al **comparto delle professioni**

CAUSE DI ESCLUSIONE: rilevanza codice ATECO

167 attività escluse automaticamente

85 codici Ateco DM 2
febbraio 2021

82 Codici Ateco Commissione
Esperti 9 aprile 2021

Nessuna adempimento: deve
essere solo verificato se il
codice Ateco rientra tra le
167 attività escluse

DUE INTERVENTI STRAORDINARI

- **Modifica degli indicatori elementari di affidabilità** definiti tramite «stime di panel»: ricavi per addetto, compensi per addetto, valore aggiunto per addetto e reddito per addetto;
- Modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da **«soglie economiche di riferimento»**.

INDICATORI DI AFFIDABILITA'

Indicatori elementari di affidabilità

- Sono comuni a tutti gli ISA ad eccezione quello riguardante le «scorte»

Gli indicatori di anomalia

- Sono personalizzati» ed intercettano le anomalie dei contribuenti


INDICATORI DI AFFIDABILITA'

L'Agenzia delle entrate ha confermato che il valore finale dell'indicatore di affidabilità fiscale è rappresentato da una media di indicatori semplici. Si tratta di una media aritmetica, ma non sempre tutti gli indicatori presenti all'interno del singolo ISA troveranno applicazione. Gli indicatori di anomalia, avendo la finalità di intercettare «anomalie», concorrono alla riduzione della media complessiva e quindi abbassano il voto finale


INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA'

- ✓ Ricavi o compensi per addetto;
- ✓ Valore aggiunto per addetto;
- ✓ Reddito per addetto;
- ✓ Indice di durata e di decumulo delle scorte

Questi indicatori si applicano in ogni caso e possono assumere un valore da 1 a 10



DUE INTERVENTI STRAORDINARI



INTERVENTI SU INDICATORI ELEMENTARI

Giornate di chiusura determinate per codice ATECO in base ai DPCM



Caduta dei Ricavi e compensi dichiarati dai contribuenti rispetto al periodo d'imposta precedente




Contrazione della produttività settoriale: stima della riduzione della produttività sotto l'ipotesi di invarianza di costi

GIORNATE DI CHIUSURA PREVISTE DAI DPCM 2020


Ridotti, proporzionalmente alle giornate di chiusura, gli imput produttivi dichiarati dal singolo contribuente afferenti i costi storici fissi:

- ✓ costi per il godimento di beni di terzi: canoni di locazione finanziaria, non finanziaria, noleggio, etc;
- ✓ valore dei beni strumentali e relativo di cui «valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria»;
- ✓ valore dei beni strumentali in proprietà;
- ✓ etc

GIORNATE DI CHIUSURA PREVISTE DAI DPCM 2020




DURATA DELLE SCORTE



COPERTURA DELLE SPESE PER LAV. DIPENDENTE

Giornate di chiusura



Caduta dei ricavi o dei compensi

COPERTURA DELLE SPESE GIORNALIERE PER DIPENDENTE

Giornate di chiusura



Caduta dei ricavi o dei compensi


APPORTO DI LAVORO FIGURE NON DIPENDENTE

Decremento della
soglia minima di
riferimento

Dell'apporto di lavoro
di figure non
dipendenti

Di un ammontare pari
alla riduzione
settoriale della forza
di lavoro dipendente

LE VARIABILI PRECALCOLATE



LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili modificabili

- Devono essere confrontate con i dati a disposizione del contribuente

Variabili non modificabili

- Possono essere solamente acquisite

LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili non modificabili

- ✓ Coefficiente individuale per la stima dei ricavi e dei compensi;
- ✓ Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- ✓ Valore di riferimento dei Ricavi/compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti:
- ✓ Variabili di regressione espresse come media dei sette periodi d'imposta precedenti

LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili non modificabili


- ✓ Coefficiente individuale per la stima dei ricavi e dei compensi;
- ✓ Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- ✓ Valore di riferimento dei Ricavi/compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti:
- ✓ Variabili di regressione espresse come media dei sette periodi d'imposta precedenti

LE VARIABILI PRECALCOLATE

Variabili modificabili

- ✓ I valori delle variabili fornite dall'Agenzia delle entrate, solo se valorizzate;
- ✓ La variabile relativa all'anno di inizio attività risultante in «Anagrafe Tributaria», anche se non valorizzata

LE VARIABILI PRECALCOLATE



Il contrasto con le informazioni può far scattare gli indicatori di anomalia

INDICATORI DI ANOMALIA

Intercettano le anomalie del contribuente

Possono assumere un valore compreso tra l'1 e il 5

Concorrono alla riduzione del voto finale

ATTENZIONE !: Gli interventi straordinari sono intervenuti sulle soglie

INDICATORI DI ANOMALIA

Possibili anomalie

- Rilevazione in base all'operazione di confronto

Operazione di confronto

- Dati indicati nel modello ISA e «dati estratti»

INDICATORI DI ANOMALIA

Disallineamenti Rilevanti

- Anno di inizio attività diverso da quello presente in anagrafe tributaria

INDICATORI DI ANOMALIA



INDICATORI DI ANOMALIA

Se scatta
indicatore di
anomalia

A causa di
disallineamenti
dei dati

Devono essere
verificata la cause

INDICATORI DI ANOMALIA

Quadro H o quadro F

- Indicazione ammortamenti

Valore beni strumentali

- «zero»

Scatta l'indicatore di anomalia !: Correzione dei dati


INDICATORI DI ANOMALIA

Valore beni strumentali

QUADRO H		
Dati contabili (lavoro autonomo)	H01 Valore dei beni strumentali in proprietà	,00
	H02 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,00
	H03 Altri proventi lordi	,00
	H04 Plusvalenze patrimoniali	,00
	H05 Compensi non annotati nelle scritture contabili	,00
	H06 Totale compensi	,00

INDICATORI DI ANOMALIA

I dati presenti nell'archivio del fisco



Si considerano più affidabili



Se modificati: è opportuno fornire la motivazione nello spazio delle annotazioni


INDICATORI DI ANOMALIA

Anagrafe tributaria: anno inizio attività

- 2006

Dato a disposizione del contribuente: anno di inizio attività

- 2009



Disallineamento permanente: scatta indicatore di anomalia

INDICATORI DI ANOMALIA

- Anno di inizio attività e quindi di attribuzione del numero di partita Iva: 2006;
- Avvocato supera il concorso notarile e nell'anno 2009: variazione codice Ateco;
- Nell'anagrafe tributaria: anno di inizio attività 2006 o 2009, cioè anno di variazione ?
- Si presenta ISA relativo agli esercenti la professione notarile;
- Anno di inizio attività: presumibilmente 2009;
- Se nell'anagrafe tributaria è indicato l'anno di attribuzione della partita Iva, cioè il 2006, è necessario effettuare la modifica del dato ai fini ISA;
- E' opportuno fornire la motivazione nel campo dedicato alle annotazioni

INDICATORI DI ANOMALIA (eliminato dal 2019)

Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione è inferiore al valore minimo provinciale, **scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia**

- 2 prestazioni professionali compensi complessivi 600 euro;
- Compenso medio 300 euro;
- Valore minimo provinciale 350,00 euro

Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia

E' necessario verificare se effettivamente il numero delle prestazioni sia corretto, nell'esempio pari a 2.

INDICATORI DI ANOMALIA (Eliminato dal 2019)

Se l'ammontare dei compensi medi, distinto per tipologia di prestazione è inferiore al valore minimo provinciale, scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. E' fondamentale la corretta determinazione del numero delle prestazioni

- 4 acconti percepiti nell'anno, oltre al saldo della prestazione;
- 5 prestazioni professionali;
- Compensi complessivi 500 euro;
- Compenso medio 100 euro
- Valore minimo provinciale 220,00 euro
- Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia

E' un errore far coincidere il numero delle prestazioni con le fatture emesse.

Il numero delle prestazioni indicate non è corretto. I quattro acconti ed il saldo costituiscono una sola prestazione. In questo caso il compenso medio è pari a 500 euro, superiore al minimo provinciale, quindi non scatta la segnalazione dell'anomalia.

EFFETTO DIRETTO SULLA STIMA

Compenso medio < minimo provinciale

La differenza minima: es. solo 100 euro

Scattava l'indicatore di anomalia

Ora effetto diretto sulla stima

INDICATORI DI ANOMALIA (eliminato dal 2019)


Indicatore insensibile

all'entità dello scostamento rispetto al
compenso minimo provinciale

Se indicatore = 1 per lieve
scostamento e valore 6 o inferiore

Questo problema è stato risolto **già dallo scorso anno**

EFFETTO DIRETTO SULLA STIMA



Evoluzione ISA

MODELLI A PRESTAZIONI


Modelli a prestazioni

```
graph TD; A[Modelli a prestazioni] --> B[12 ISA applicabili agli esercenti arti e professioni sono a prestazioni]; B --> C[E' utile verificare il compenso medio delle singole prestazioni professionali e confrontare il risultato con il «Minimo provinciale»];
```

12 ISA applicabili agli esercenti arti e professioni sono a prestazioni

E' utile verificare il compenso medio delle singole prestazioni professionali e confrontare il risultato con il «Minimo provinciale»

MODELLO A PRESTAZIONI



INDICATORI DI ANOMALIA

Anno 2018:
modello a
prestazioni

- Compenso medio prestazioni < minimi provinciali
- **Indicatore di anomalia: 1**

Anno 2020:
modello a
prestazioni

- Compenso medio prestazioni < minimi provinciali
- **non scatta più l'indicatore di anomalia;**
- Progressiva riduzione del punteggio ISA

INDICATORI DI ANOMALIA

Esempio Modello «a prestazioni»

Compensi medi divisi per tipologia di prestazione:
82.000 euro; minimi provinciali 82.220

Il «lieve scostamento» rispetto al valore minimo
incide in maniera estremamente limitata rispetto
alla determinazione del valore finale ISA.

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI

Plausibilità delle altre spese documentate sui compensi

Caduta del compensi

Altre spese documentate

Le altre spese documentate potrebbero rivelarsi eccessive

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI

Rapporto tra l'ammontare dei compensi complessivamente conseguiti e l'ammontare delle altre spese documentate nette

Altre spese documentate – Irap 10% - Irap personale dipendente – IMU. Le altre spese sono quelle previste al rigo RE19 del modello Redditi (per esempio carburanti, di assicurazione, ecc).

INCIDENZA DELLE ALTRE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI

«caduta» dei ricavi o dei compensi



Incremento proporzionale della soglia massima di riferimento

INCIDENZA DELLE SPESE SUI COMPENSI

Se le spese complessive dello studio sono poco plausibili rispetto all'ammontare complessivo dei compensi scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia: E' prevista una soglia massima percentuale che ove superata fa scattare l'indicatore di anomalia. La soglia massima tiene conto dell'impiego o meno di personale dipendente ed è variabile a seconda del modello di appartenenza del contribuente

- Spese complessive dello studio 80.000 euro;
- Compensi complessivi 100.000 euro;
- Le spese complessive sono l'80 per cento dei compensi

Scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. Per i dottori commercialisti la soglia massima di plausibilità del predetto rapporto nel caso di impiego di lavoratori dipendenti è pari al 72,74 per cento (soglia precedente all'intervento straordinario)

Dovrà essere verificato l'ammontare complessivo delle spese e dei compensi. Se dati risulteranno corretti la segnalazione di anomalia vuole anche significare l'inefficienza della struttura professionale in quanto i costi sono eccessivi rispetto ai compensi.

INCIDENZA DELLE SPESE DOCUMENTATE SUI COMPENSI

«caduta» dei ricavi o dei compensi




Incremento proporzionale della soglia massima di riferimento



Esempio precedente incremento della soglia di 72,74

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI



Rapporto tra l'ammontare dei compensi complessivamente conseguiti e l'ammontare dei consumi.

In pratica i consumi non possono superare una determinata soglia percentuale rispetto ai compensi. In tal caso scatta l'applicazione dell'indicatore di anomalia. I consumi sono quelli di cui al rigo RE14 del modello redditi ossia: consumi di energia elettrica e costi per telefonia

INCIDENZA DEI CONSUMI SUI COMPENSI

«caduta» dei ricavi o dei compensi



Incremento proporzionale della soglia massima di riferimento



«Tolleranza» maggiore con un incremento della soglia massima

MODELLO A PRESTAZIONI

Elementi
specifici
dell'attività

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Totale Incarichi	
	Numero	Percentuale sui compensi
C03 Progettazione, direzione, collaudo di costruzioni edilizie, idrauliche ed impianti in genere		, %
C04 Progettazione, direzione, collaudo di parchi, verde pubblico e privato, giardini ed opere di interesse paesaggistico in genere, d'impianti arboreti di colture protette e d'impianti boschivi e da legno in genere		, %
C05 Assistenza tecnica nelle contrattazioni di compravendita, nei contratti di affitto o di locazione di immobili, nell'ottenimento dei mutui, contributi, prestiti e finanziamenti vari		, %
C06 Direzione, amministrazione, funzioni contabili e amministrative (comprese quelle relative al personale) di aziende agrarie e zootecniche, boschive, orto-floro-frutticole e vivaistiche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici		, %
C07 Consulenza nei settori ortofloro-frutticolo-vivaistico e giardinaggio		, %
C08 Consulenza tecnica nel settore zootecnico e lattiero-caseario (sopralluoghi, interventi diretti e controlli analitici) remunerata a percentuale		, %
C09 Consulenza tecnica d'ufficio		, %
C10 Consulenze diverse da quelle indicate ai righi precedenti		, %
C11 Perizie/stime		, %
C12 Lavori catastali, topografici e cartografici		, %

IL COEFFICIENTE INDIVIDUALE

«Attraverso la rilevazione dell'impatto di determinate variabili, non direttamente osservabili (**capacità manageriali**), sui ricavi/compensi e sul valore aggiunto, tale coefficiente individuale consente di controllare l'effetto di specificità individuali costanti nel tempo, **ma non osservabili** (per le quali non sono disponibili i dati) e di evidenziare **situazioni di produttività maggiore** (coefficiente positivo) **o minore (coefficiente negativo)** rispetto alla media del settore di appartenenza, garantendo che la condizione di ciascun contribuente venga colta con puntualità e precisione, anche tenendo conto dei suoi comportamenti nel tempo».

La «premieria»

Compensazione credito Iva annuale

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)

```
graph TD; A[Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)] --> B[Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020]; B --> C[Credito Iva maturato nell'anno 2021 compensabile senza visto fino a 50.000 euro];
```

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020

Credito Iva maturato nell'anno 2021 compensabile senza visto fino a 50.000 euro

«La premialità»

Compensazione credito Iva annuale


Esempio

- Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) livello di affidabilità 8;
- Credito Iva 2021 risultante dalla dichiarazione Iva 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2022) 45.000 euro;
- La compensazione potrà essere effettuata liberamente **dal 1° gennaio 2022 senza presentare preventivamente la dichiarazione Iva annuale** – in pratica è come se la compensazione fosse effettuata senza visto fino a 5.000 euro ? **Manca un chiarimento espresso**
- Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2021 (periodo di imposta 2020) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2022 (credito Iva maturato nel periodo di imposta 2020);
- La compensazione risulta «disallineata» di un anno

«La premialità»

Compensazione credito Iva trimestrali (I°, II° e III° Trimestre)

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



```
graph TD; A[Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)] --> B[Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2020]; B --> C[Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2022 compensabile senza visto fino a 50.000 euro annui];
```

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2020

Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2022 compensabile senza visto fino a 50.000 euro annui

«La premialità»

Compensazione credito Iva 1° Trimestre 2022

Esempio

- Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) livello di affidabilità 8;
- Credito Iva 1° Trimestre Iva 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2022) 49.000 euro;
- La compensazione potrà essere effettuata liberamente **una volta presentato il modello senza attendere il decimo giorno successivo** – in pratica è come se la compensazione fosse effettuata senza visto fino a 5.000 euro; ?
- Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2021 (periodo di imposta 2020) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2022 (credito Iva maturato nel 1° trimestre 2022 e nei due successivi);
- La compensazione risulta «disallineata» di due anni

«La premialità»



Riferendosi a richieste di compensazioni effettuate nell'anno 2022 la soglia di esonero dal visto è cumulativa ed ammonta a 50.000 euro

«La premialità»

Compensazione crediti Imposte dirette ed IRAP

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020



Crediti Imposte dirette ed IRAP maturati nel periodo d'imposta 2020 compensabili senza visto fino a 20.000 euro

«La premialità»

Compensazione crediti Imposte dirette ed IRAP

Limite cumulativo ?



«La premialità»

Compensazione credito Irpef e credito Irap 2020

Esempio

- ❑ Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) livello di affidabilità 8;
- ❑ Credito Irpef 2020 risultante dalla dichiarazione Redditi 2021 (da presentare entro il 30 novembre 2021) 18.000 euro;
- ❑ Credito Irap 2020 risultante dalla dichiarazione Irap 2021 (da presentare entro il 30 novembre 2021) 15.000 euro;
- ❑ La compensazione potrà essere effettuata liberamente nell'anno 2021 **senza apporre il visto di conformità né sulla dichiarazione dei redditi, né sulla dichiarazione Irap**
- ❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2021 (periodo di imposta 2020);
- ❑ **Il limite deve essere considerato distintamente** sia perché la dichiarazione Irap è distinta, sia perché il limite generale di 5.000 euro deve essere verificato distintamente per ogni tributo

«La premialità»

Rimborso credito Iva annuale

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020



Credito Iva maturato nell'anno 2021 rimborsabile senza visto e senza garanzia fino a 50.000 euro

«La premialità»

Rimborso credito Iva annuale

Esempio

- ❑ Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) livello di affidabilità 8;
- ❑ Credito Iva 2021 risultante dalla dichiarazione Iva 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2022) 45.000 euro;
- ❑ Il rimborso potrà essere richiesto liberamente **senza l'apposizione del visto di conformità e senza la presentazione di idonea garanzia** (la disciplina a regime – art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 – prevede un limite di 30.000 euro);
- ❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2021 (periodo di imposta 2020) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2022 – dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva (credito Iva maturato nel periodo di imposta 2021);
- ❑ La richiesta di rimborso risulta «disallineata» di un anno

«La premialità»

Rimborsi crediti Iva trimestrali (I°, II° e III° Trimestre)

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)

```
graph TD; A[Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)] --> B[Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2020]; B --> C[Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2022 compensabile senza visto fino e senza garanzia a 50.000 euro annui];
```

Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2020

Credito Iva maturato nei primi tre trimestri nell'anno di imposta 2022 compensabile senza visto fino e senza garanzia a 50.000 euro annui

«La premialità»

Rimborso credito Iva 1° Trimestre 2022

Esempio

- ❑ Redditi 2021 (periodo di imposta 2020) livello di affidabilità 8;
- ❑ Credito Iva 1° Trimestre Iva 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2021) 49.000 euro;
- ❑ Il rimborso potrà essere richiesto liberamente **senza l'apposizione del visto di conformità e senza la presentazione di idonea garanzia** (la disciplina a regime – art. 38 – bis D.P.R. n. 633/1972 – prevede un limite di 30.000 euro);
- ❑ Il raggiungimento del livello di premialità viene verificato in sede di redazione del Modello redditi 2021 (periodo di imposta 2020) e fatto valere concretamente dal 1° gennaio 2022 (credito Iva maturato nel 1° trimestre 2022 e nei due successivi);
- ❑ La richiesta di rimborso risulta «disallineata» di due anni

«La premialità»

L'esclusione dalla disciplina delle società non operative

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



Livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2020



L'esclusione dalla disciplina delle società non operative

«La premialità»

L'esclusione dalla disciplina delle società non operative

Livello di affidabilità pari a 9

- Esclusione dalla disciplina delle società non operative

Livello di affidabilità pari a 9

- Esclusione dalla disciplina delle società in perdita sistematica (perdite per cinque periodi di imposta)


«La premialità»

L'esclusione dall'accertamento analitico induttivo

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



Livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo d'imposta 2020



L'esclusione dall'accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. n. 600/1973 o 54 D.P.R. n. 633/1972

«La premialità»

Accertamento analitico induttivo

- ❑ E' una tipologia di accertamento basata su presunzioni;
- ❑ La contabilità conserva la sua attendibilità, ma in base a presunzioni se ne determina il reddito (es. percentuali di ricarico);
- ❑ Si applicano le presunzioni semplici basate su fatti gravi, precisi e concordanti


«La premialità»

La decadenza per l'attività di accertamento

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



Livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2020



I termini di accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 sono ridotti di un anno (quattro anni anziché cinque)


«La premialità»

Esclusione dall'accertamento sintetico

Applicazione ISA Redditi 2021 (periodo di imposta 2020)



Livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2020



Esclusione dall'accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600/1973 se il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

«Le liste selettive»

Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2019 (punto 6)

6. Individuazione dei livelli di affidabilità per la definizione di specifiche strategie di controllo

«Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dall'art. 14, comma 9 bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6».

«Le liste selettive»



E' necessario individuare almeno un'altra presunzione (grave, precisa e concordante) per rendere legittima la rettifica

IL REGIME PREMIALE ISA LE ULTIME NOVITA'

Provvedimento Agenzia entrate Prot.
n. 103206/2021



Conferma del regime premiale
dell'anno 2019



Applicazione del criterio alternativo
della media

IL REGIME PREMIALE ISA LE ULTIME NOVITA'

Criterio alternativo
della media
2019/2020

«salvagente»

Se non si ottiene
un punteggio **2020**
almeno pari a 8

IL REGIME PREMIALE ISA

Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Esonero visto di conformità punteggio medio pari a 8,5 anziché pari a 8;
- ✓ Riduzione dei termini di accertamento di un anno: non si applica se il punteggio medio è pari a 8;
- ✓ Disapplicazione della normativa società di comodo o perdite sistematiche se il punteggio medio è pari a 9

IL REGIME PREMIALE ISA'

Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Punteggio 2019: 10
- ✓ Punteggio 2020: 7,9
- ✓ Punteggio medio: 8,95;
- ✓ Esonero visto di conformità avendo ottenuto un punteggio almeno pari a 8,5

IL REGIME PREMIALE ISA

Periodo di imposta 2020

- Si applica il regime premiale 2019

Periodo di imposta 2020

- **Facoltà: criterio della media**

IL REGIME PREMIALE ISA

Applicazione «vecchio»
premiare

Si ottiene almeno 8

Può essere migliorato il
risultato con il criterio
della media ?

In attesa di conferma dell'Agencia delle entrate

IL REGIME PREMIALE ISA


Nuovo premiale: regime alternativo della media

- ✓ Punteggio 2019: 10
- ✓ Punteggio 2020: 8
- ✓ **Anno 2020:** esonero dal visto di conformità;
- ✓ **Anno 2020:** si sceglie il criterio della media e si ottiene un punteggio medio 9 –
Disapplicazione normativa società di comodo o in perdita sistematica; oppure
no agli accertamenti analitico induttivi

IL REGIME ISA

Circolare 16/E del 16 giugno 2020

Punteggio ISA 2021: 8




```
graph TD; A[Punteggio ISA 2021: 8] --> B[Si accede al regime premiale]; B --> C[Si può applicare il criterio alternativo della media];
```


Si accede al regime premiale

Si può applicare il criterio alternativo della media


IL REGIME ISA




IL REGIME ISA



IL REGIME ISA




ANALISI DI RISCHIO



Ai fini dell'analisi di rischio rileva il punteggio con l'ultima dichiarazione presentata

REGIME PREMIALE

Punteggio almeno pari a 8, oppure 8,5 se si applica il criterio della media



Si assume alla data di presentazione della dichiarazione nei «Termini ordinari»



Se si presenta una dichiarazione integrativa e si ottiene un punteggio almeno pari a 8 (Dichiarazione originaria con un punteggio inferiore): non si entra nel premiale

Regime forfetario

Reintroduzione due cause ostative

Forfetario dipendente o pensionato

- Limite di reddito 30.000 euro

Forfetario che si avvale di dipendenti o collaboratori

- Limite di spesa 20.000 euro

Regime forfetario

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- I dipendenti il cui reddito dal lavoro sia superiore a 30.000 euro;
- I pensionati il cui reddito da pensione sia superiore a 30.000 euro;
- I titolari di redditi assimilati ex art. 50 del TUIR i cui redditi siano superiori a 30.000 euro

La **verifica** deve essere effettuata dell'osservanza del limite deve essere effettuata **nell'anno precedente, quindi ora al 31 dicembre 2019**;
Le verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato: cfr Circ. Ag. Entrate n. 10/E 2016

Regime forfetario

Limite lavoro dipendente: 30.000 euro

Premi di produttività: imposta sostitutiva 10%

Arretrati da lavoro dipendente

Entrano nel limite di 30.000 euro ?

Interpretazione rigorosamente letterale: SI

Interpretazione logico sistematica: **NO**

Regime forfetario

Interpello n.
102/2020

Arretrati lavoro
dipendente

Non entrano nel
limite di 30.000 euro
in quanto soggetti a
tassazione separata

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

ART. **10-BIS D.L. N. 137/2020** (DECRETO RISTORI) HA DISPOSTO LA **NON IMPONIBILITÀ** DI TUTTI I **CONTRIBUTI E INDENNITÀ** DI QUALSIASI NATURA EROGATI IN VIA **ECCEZIONALE** A SEGUITO **DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA** DA COVID-19 IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI (DIVERSI DA QUELLI ESISTENTI PRIMA DELL'EMERGENZA) **INDIPENDENTEMENTE** DAL **SOGGETTO EROGANTE** (STATO, REGIONE, COMUNI, CCIAA, ECC.).

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL **REDDITO IMPONIBILE** AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DEL **VALORE DELLA PRODUZIONE** AI FINI DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) E NON RILEVANO AI FINI DEL RAPPORTO DI CUI AGLI ARTICOLI **61 E 109**, COMMA 5, DEL TUIR

LE DISPOSIZIONI SI APPLICANO, NEL **RISPETTO DEI LIMITI** E DELLE **CONDIZIONI** PREVISTI DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 C(2020) 1863 FINAL «**QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO** A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19», E SUCCESSIVE MODIFICHE, ALLE MISURE DELIBERATE **SUCCESSIVAMENTE** ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE AVVENUTA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL **31 GENNAIO 2020**, E SUCCESSIVE PROROGHE.

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

NEI DICHIARATIVI: MODELLI **REDDITI 2021 SC, SP E PF**, LE IMPRESE IN CONTABILITÀ **ORDINARIA** DEVONO INDICARE I **CONTRIBUTI IMPUTATI A CONTO ECONOMICO** (TRA I RICAVI DIVERSI) NELLE **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**, AL RIGO **RF55** ATTRAVERSO I **NUOVI CODICI 83 E 84**:



Redditi SC SP e PF
contabilità ordinaria

Variazioni in
diminuzione

Rigo RF55: nuovi
codici 83 e 84

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	20.000	3	4	5	6		
	7	8	,00	9	10	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	53	54	,00	
	RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							55

- ✓ Art. 25 D.L. 34/2020 Decreto Rilancio;
- ✓ Art. 59 D.L. 102/2020 Decreto d'Estate;
- ✓ Art. 1 D.L. 137/2020 Decreto Ristori;
- ✓ Art. 2 D.L. n. 149/2020 Ristori - bis

LE SOCIETÀ DI **CAPITALI** E LE ALTRE IMPRESE IN **CONTABILITÀ ORDINARIA**, CONSIDERATA LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE A PARTIRE DAL RISULTATO D'ESERCIZIO CON LE VARIAZIONI FISCALI, INDICANO I CONTRIBUTI **SOLTANTO** TRA LE **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE**.

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	84	2	28.000	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8			,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14			,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20			,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26			,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32			,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38			,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44			,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50			,00	51	52	,00	53	54	,00	
	RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										
												,00

Art. 10 – bis D.L. n. 137/2020: ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica

- Contributi erogati in favore delle agenzie di viaggi ex art. 182 D.L. n. 34/2020;
- O contributi regionali

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Variazioni
in diminuzione

IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00	
IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento								,00	
IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC								3	
	1	2		3	4		5	6	,00	
			,00			,00			,00	
IC57	Altre variazioni in diminuzione	7	8		9	10		11	12	,00
				,00			,00			,00
		13	14		15	16		17	18	,00
				,00			,00			,00
		19	20		21	22		23	24	,00
				,00			,00			,00
		25	26		27	28		29	30	,00
				00			00			,00
IC58	Totale variazioni in diminuzione								31	,00

AI FINI **IRAP** RIGO **IC57** CON **CODICE 16**: I CONTRIBUTI E LE INDENNITÀ DI QUALSIASI NATURA EROGATI IN VIA ECCEZIONALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA **COVID-19** E DIVERSI DA QUELLI ESISTENTI PRIMA DELLA MEDESIMA EMERGENZA, DA CHIUNQUE EROGATI E INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITÀ DI FRUIZIONE E CONTABILIZZAZIONE CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 137 DEL 20 OTTOBRE 2020, CONVERTITO IN LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N. 176;

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

RG22 Altri componenti negativi	1	2	8.000 ,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	2.000 ,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
	61	62	,00	63	64	,00	65		,00

LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, COMPILANO IL QUADRO RG INDICANDO **SIA** LE COMPONENTI **POSITIVE** CHE QUELLE **NEGATIVE**.

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Determinazione
del reddito

Impatriati

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

		Compensi convenzionali ONG	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	2
		,00	,00
RE3	Altri proventi lordi	1	2
		,00	,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	2
		ISA ,00	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 2)		,00

NEL REDDITO DI **LAVORO AUTONOMO** LE ISTRUZIONI RICHIAMANO SOLTANTO I **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO** DA INDICARE NELLA **COLONNA 1** DEL RIGO **RE3** (CHE NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NON DOVENDO ESSERE INDICATI IN COLONNA 2).

NON DICONO **NULLA** DEGLI ALTRI AIUTI COVID CHE PARE NON DEBBANO ESSERE INDICATI.

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Istruzioni quadro RE

Rigo RE3, colonna 1 – contributi:

- art. 25 D.L. n. 34/2020;
- Art. 1 D.L. n. 137/2020;
- Art. 2 D.L. n. 149/2020;
- Art. 2 D.L. 172/2020

Determinazione
del reddito

Impatriati

Art. 16 D.Lgs.
147/2015

		Compensi convenzionali ONG	
		1	2
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	,00	,00
RE3	Altri proventi lordi	,00	NO ,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA ,00	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 colonna 2 + RE4 + RE5 colonna 2)		,00

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54) ¹		Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57) ²		Nuova attività (art.1, comma 65) ³	
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi		Diritto Autore Correlati	
	1	2	%	3	4	5	
					,00	,00	,00
	1	2	%	3	4	5	
					,00	,00	,00
	1	2	%	3	4	5	
					,00	,00	,00
	1	2	%	3	4	5	
					,00	,00	,00
	1	2	%	3	4	5	
					,00	,00	,00
	1	2	%	3	4	5	
					,00	,00	,00
	LM33	Contributi a fondo perduto ¹		Contributi e indennità art. 10-bis DL 137/2020 ²			
					,00	,00	,00

- ✓ I **FORFETTARI** INDICANO I CONTRIBUTI AL RIGO **LM33** (COLONNA **1** PER IL FONDO PERDUTO E **2** PER GLI ALTRI CONTRIBUTI)
- ✓ I «**MINIMI**» COMPILANO LE COLONNE **1** E **2** DEL RIGO **LM 2**

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice		Importo	
		1	2		,00

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19 – NEL QUADRO RS (RIGO **RS480**, UGUALE PER PF, SP E SC) È STATO PREVISTO IL **PROSPETTO** RISERVATO AI SOGGETTI CHE, ESSENDONE LEGITTIMATI, **NON HANNO EFFETTUATO** ALLE SCADENZE PREVISTE, I **VERSAMENTI DOVUTI**, AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI DI SOSPENSIONE EMANATE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19.

I SOGGETTI CHE, ESSENDONE LEGITTIMATI, NON HANNO EFFETTUATO NEL PERIODO D'IMPOSTA OGGETTO DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, ALLE SCADENZE PREVISTE, I VERSAMENTI AVVALENDOSI DELLE DISPOSIZIONI DI SOSPENSIONE EMANATE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 DEVONO INDICARE NEL RIGO **RS480**:

- IN COLONNA **1**, IL **CODICE** DESUNTO DALLA “**TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19**”;
- NEL CAMPO **2**, L'**IMPORTO** DEI VERSAMENTI SOSPESI IN VIRTÙ DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA INDIVIDUATA DAL CODICE INDICATO NELLA COLONNA **1**.

I SOGGETTI CHE NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA **HANNO** SOSPESO I **VERSAMENTI** IN BASE A **DIVERSE DISPOSIZIONI** DEVONO COMPILARE **PIÙ RIGHI** PER INDICARE GLI IMPORTI SOSPESI IN RELAZIONE A CIASCUNA DISPOSIZIONE NORMATIVA DI CUI GLI STESSI HANNO USUFRUITO.

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

2 - SOGGETTI AVENTI LA RESIDENZA, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DPCM DEL 23 FEBBRAIO 2020 ALLA DATA DEL 21 FEBBRAIO 2020

(SOSPESO I TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI SCADENTI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 21 FEBBRAIO 2020 E IL 31 MARZO 2020)

3 - SOGGETTI AVENTI IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO NEL 2019 (ART. 19 D.L. N. 23/2020)

(I RICAVI E I COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 17 MARZO 2020 E IL 31 MAGGIO 2020 NON SONO ASSOGGETTATI ALLE RITENUTE D'ACCONTO DI CUI AGLI ARTICOLI 25 E 25-BIS DEL DPR 600/1973 DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA, A CONDIZIONE CHE NEL MESE PRECEDENTE NON ABBIANO SOSTENUTO SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO. I CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DELL'OPZIONE RILASCIANO UN'APPOSITA DICHIARAZIONE DALLA QUALE RISULTI CHE I RICAVI E I COMPENSI NON SONO SOGGETTI A RITENUTA E PROVVEDONO A VERSARE L'AMMONTARE DELLE RITENUTE D'ACCONTO NON OPERATE DAL SOSTITUTO ENTRO I TERMINI E SECONDO LE MODALITÀ STABILITI DAGLI ARTICOLI 126, C. 2, D.L. N. 34/2020 E 97 D.L. N. 104/2020 (CFR. RISOLUZIONE N. 50/E DEL 7 SETTEMBRE 2020).

10 - SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO. PROROGA AL 10 DICEMBRE 2020 DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (ART. 13-QUINQUIES, C. 1, D.L. 137/2020)

(PER I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO, IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DELL'ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020, IN SCADENZA IL 30 NOVEMBRE 2020, È PROROGATO AL 10 DICEMBRE 2020)

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

11 - SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE PER LE QUALI SONO STATI APPROVATI GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) E ALTRI SOGGETTI. PROROGA AL 30 APRILE 2021 DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DELL'ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

(IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA SECONDA O UNICA RATA DELL'ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DOVUTO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2020, IN SCADENZA IL 30 NOVEMBRE 2020, È PROROGATO AL **30 APRILE 2021**) ELENCO A SLIDE **23**

14 - FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO E OPERANO NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI SPORTIVE IN CORSO DI SVOLGIMENTO AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 OTTOBRE 2020, (ART. 1, C. 36, L. 178/2020)

PER LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE CHE HANNO IL DOMICILIO FISCALE, LA SEDE LEGALE O LA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO DELLO STATO E OPERANO NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI SPORTIVE IN CORSO DI SVOLGIMENTO SONO SOSPESI I TERMINI RELATIVI AI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI IN SCADENZA DAL **1° GENNAIO 2021** AL **28 FEBBRAIO 2021**.

GLI AIUTI E LA COMPILAZIONE DEI QUADRI

Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	IS230	Codice	Importo
		1	2 ,00
	IS231	Codice regione	Importo
		1	2 ,00

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19 - IRAP

IS230 SOSPENSIONE CODICI **2, 10, 11** SLIDES PRECEDENTI

IS231 SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IRAP CONTENUTA IN UNA **LEGGE REGIONALE**.

IN PARTICOLARE, VA INDICATO:

- IN COLONNA **1** IL CODICE IDENTIFICATIVO DELLA **REGIONE** OVVERO DELLA PROVINCIA AUTONOMA (VEDERE TABELLA CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA NEL FRONTESPIZIO) CHE HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELL'IRAP;
- IN COLONNA **2** **L'IMPORTO** DEL VERSAMENTO SOSPESO IN VIRTÙ DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA EMANATA DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA AUTONOMA INDIVIDUATA DAL CODICE INDICATO NELLA COLONNA **1**.

I SOGGETTI CHE NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA **HANNO SOSPESO** I **VERSAMENTI** IN BASE A DISPOSIZIONI EMANATE DA **DIVERSE REGIONI** DEVONO COMPILARE **PIÙ RIGHI** PER INDICARE GLI IMPORTI SOSPESI.